



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 20/05/2020

FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, di essere intestataria di n. 1 buono fruttifero postale della serie "Q/P/O" del valore di L. 250.000, emesso nell'anno 1986; l'intermediario resistente ha liquidato il titolo controverso per la somma di € 1.896,34, somma inferiore a quella dovuta (asseritamente pari a € 3.693,27); infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro del titolo, come da consolidato orientamento dell'ABF; in particolare, per il periodo in questione, devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 88.870 per ogni bimestre (come indicato sul retro del titolo).

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato che il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro; buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili; in favore della parte ricorrente, non possono essere



richiamate né la sentenza delle SS.UU. n. 13979/2007, né le decisioni del Collegio di Coordinamento dal n. 5673/2013 al n. 5676/2013; inoltre esistono sentenze di giudici di merito favorevoli alla resistente. Inoltre, secondo l'intermediario resistente, la Corte di Cassazione, SS.UU. n. 3963/2019, ha affermato principi che corroborano le prospettazioni del medesimo intermediario; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota prot. DT 12768 del 15.2.2018, ha sua volta avallato la legittimità della condotta della resistente; pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.

Parte ricorrente ha contestato in via preliminare la violazione dell'art. 1393 c.c. con riferimento alla procura prodotta nelle controdeduzioni, in quanto in atti non consta né la delibera assembleare di nomina del concedente, né la delibera di CdA di conferimento dei poteri al medesimo; ha inoltre affermato che la procura prodotta nelle controdeduzioni attiene al conferimento del potere di rappresentanza e difesa in giudizio, ovvero nei procedimenti di mediazione e/o negoziazione assistita compatibili con la pendenza di un giudizio e non include il procedimento dinanzi all'Abf. La medesima parte rileva che l'Arbitro Bancario Finanziario ha già affrontato casi simili, ritenendo infondate le argomentazioni di parte avversa. La parte ricorrente ritiene inoltre che l'intermediario non abbia adempiuto all'obbligo di protezione gravante sul medesimo, avente ad oggetto la messa a disposizione delle tabelle integrative per tutto il tempo necessario.

La parte ricorrente chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno (nella misura di Lire 88.870 per bimestre) e pertanto di veder corrisposta dall'intermediario la somma di € 1.796,93 oltre "interessi legali maturati e maturandi".

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di difetto di regolare rilascio di procura al difensore dell'intermediario resistente. L'eccezione non è accoglibile perché il rilascio di una procura alle liti, com'è quella di cui si controverte, è idonea a legittimare il procuratore a rappresentare il proprio cliente davanti all'ABF, secondo i normali criteri di interpretazione della volontà contrattuale (art. 1362-1371), che si applicano per espresso rinvio di legge agli atti unilaterali tra vivi di natura patrimoniale (art. 1324).

Nel merito, la parte ricorrente risulta contitolare con p.f.r. di n. 1 buono fruttifero postale, emesso in data 21/08/1986 del valore nominale di Lire 250.000, dal numero finale n. xxx.215, che è già stato rimborsato dall'intermediario resistente, salva la questione sollevata dal presente ricorso. La parte ricorrente chiede dunque che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, oltre gli interessi maturati e maturandi.

Il buono, originariamente della serie "O", riporta i timbri di variazione della serie (da "O" a "P" a "Q/P") e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno, come contestato dalla parte ricorrente).

In proposito, il Collegio rileva che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi apposti non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti dal tenore letterale del documento per il periodo dal 21 al 30° anno (cfr., tra le altre, Collegio di Torino, decisione n. 4868/2017, relativa a buoni della serie Q/P emessi



dopo il D.M. 13.06.1986, utilizzando i moduli della precedente serie P; in senso conforme: Collegio di Milano, decisione n. 25256/18; Collegio di Roma, decisione n. 3409/18; Collegio di Bologna, decisione n. 9754/18; Collegio di Napoli, decisione n. 249/19).

Sul punto, è intervenuta la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", la quale ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

Secondo il Collegio di Coordinamento: "la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione.". In effetti, le SS. UU., ritenuta la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., senza contraddire la precedente decisione, hanno unicamente ribadito: "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", la quale trova: "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.". Come nota il Collegio di Coordinamento, la Cassazione ha dunque ritenuto di nulla aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato, quanto alla tutela dell'affidamento del portatore del titolo in merito alle dichiarazioni risultanti dal suo testo letterale. Tanto più che, come osserva il Collegio di Coordinamento nella fattispecie in esame: "in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.". Il Collegio di Coordinamento ha dunque ribadito che per il periodo dal 21 al 30 anno, in assenza di diciture apposte con timbri modificativi:

"il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate [è] destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale."

Il Collegio di Torino condivide pienamente l'orientamento così espresso e non ha motivo per discostarsene. Pertanto la domanda è da accogliere, in quanto il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti dal tenore letterale del documento per il periodo dal 21 al 30°, salva l'applicazione della pertinente disciplina fiscale (come già stabilito da Collegio di Torino, nn. 14475/19, 25060/18, 26453/18 e 26451/18), nei limiti della somma complessivamente richiesta, con gli interessi dal giorno della domanda al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi il titolo di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 10352 del 09 giugno 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA